

se si è prestato servizio per almeno 180 giorni o in alternativa, senza la necessità di aver effettuato effettivo servizio per 180 giorni, se il servizio è stato svolto ininterrottamente dal primo di febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative.

Nel caso di specie con riferimento all'anno scolastico 2015/16 (pubblicato sul sito del CSP di Roma del 10.4.015) la ricorrente ha avuto attribuiti 103 punti sul posto di sostegno di secondo grado classe di concorso A060 (Sc. Na., Ch., Ceog., E. Mic.).

Ebbene nell'ambito della disapplicazione dei principi di cui all'art. 485 del d.lgs. 297/1994 occorre riformulare anche il punteggio attribuito alla ricorrente valutando per intero l'anzianità di servizio e il pre-ruolo e non parzialmente come erroneamente sino ad oggi disposto attribuendo alla stessa il punteggio complessivo di 151 punti.

Per le esposte ragioni il ricorso appare meritevole di accoglimento, essendo i conteggi ad esso allegati redatti in modo chiaro e aritmeticamente condivisibile.

La condanna al pagamento della somma indicata in dispositivo implica quella al pagamento degli accessori di legge.

Le spese seguono la soccombenza.

DISPOSITIVO

dichiara il diritto di parte ricorrente all'immediato riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini economici sia giuridici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;

condanna parte resistente a collocare parte ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio svolto sia a tempo determinato con decorrenza 2003 sia a tempo indeterminato e conseguentemente a corrisponderle la somma di euro 12.126,00 oltre accessori di legge;

dichiara il diritto di parte ricorrente alla modifica del punteggio complessivo con riconoscimento di 151 punti in relazione agli 8 anni di servizio pre-ruolo da calcolarsi per intero



mediante il riconoscimento di 6 punti per ciascun anno di insegnamento prestato;

condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro [REDACTED] oltre IVA e CPA, da distrarsi.

Roma, 21 aprile 2016

IL GIUDICE

